

Protocollo d'intesa tra la Provincia di Pistoia e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia per la realizzazione e lo sviluppo di un sistema di promozione locale del settore turistico.

La **PROVINCIA DI PISTOIA**, con sede in Piazza San Leone n. 1 - Pistoia, di seguito denominata "Provincia", rappresentata dal proprio Presidente *pro-tempore* Federica Fratoni

e

la **CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA** con sede in Corso Silvano Fedi n. 36 - Pistoia, di seguito denominata "Camera di Commercio", rappresentata dal proprio Presidente *pro-tempore* Stefano Morandi,

PREMESSO

- che l'art. 8 della L.R. 23 marzo 2000, n. 42, così come modificato, da ultimo, dall'art. 76 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, prevede che la Regione, attraverso il piano regionale per lo sviluppo economico (PRSE) di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), definisca gli obiettivi e le modalità per lo svolgimento delle attività di promozione turistica promuovendo la necessaria integrazione tra gli interventi dei soggetti pubblici e dei soggetti privati;
- che il medesimo articolo prevede che, nella fase di attuazione degli interventi definiti dal PRSE, il raccordo fra le esigenze di carattere locale e le attività di competenza regionale sia assicurato da apposita cabina di regia composta dagli assessori provinciali al turismo e presieduta dall'assessore regionale al turismo;
- che l'art. 3 della citata L.R. 23 marzo 2000, n. 42, così come modificato dall'art. 72 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 65, attribuisce alle Province, tra l'altro, funzioni amministrative in materia di accoglienza, informazione turistica e diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio provinciale;
- che con deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 21 febbraio 2011 la Regione Toscana ha provveduto a definire il raccordo tra le esigenze di livello locale e le

attività regionali in materia di promozione turistica (allegato A alla deliberazione citata);

- che tale deliberazione prevede, tra l'altro, l'individuazione di una rete provinciale di referenti per il turismo;
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 580/93 e s.m.i., la circoscrizione territoriale della Camera di Commercio coincide con quella della Provincia;
- che l'art. 2, comma 2, della L. 580/93 e s.m.i. attribuisce alle Camere di Commercio funzioni e compiti di "promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività" nonché di supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo.

CONSIDERATO

- che lo scioglimento delle Agenzie per il turismo (APT), la conseguente riduzione delle risorse e la riorganizzazione del sistema turistico regionale, con la riallocazione delle funzioni in materia di promozione turistica incentrata sulla sola Toscana Promozione, potrebbe comportare il rischio di una riduzione della capacità di promuovere adeguatamente le specificità del territorio provinciale che concorrono, comunque, a rappresentare l'offerta toscana nel proprio complesso;
- che la Camera di Commercio ha svolto, negli anni passati, attività contraddistinte da una fattiva collaborazione con la Provincia nell'organizzazione di azioni locali di promozione turistica, culturale, agroalimentare e di altri settori;
- che, in particolare, tra i due Enti fu stipulato in data 7 maggio 2008 uno specifico accordo in materia di promozione e valorizzazione del turismo e delle risorse del territorio;
- che tale accordo deve essere rivisto alla luce del nuovo sistema di promozione turistica delineato dalle disposizioni prima richiamate, fermo restando che la promozione del settore turistico necessita di un approccio integrato con gli altri settori rilevanti dell'economia e della cultura;
- che nell'ambito della Cabina di regia sul turismo è stato definito un modello di collaborazione istituzionale e di *governance* che si basa sui seguenti principi:
 - la centralità di Toscana Promozione all'interno del sistema di promozione del turismo toscano; centralità che si attua attraverso il processo di elaborazione e definizione del programma promozionale e della programmazione operativa delle attività;

- il coordinamento delle azioni fra Toscana promozione e gli attori locali, con la diffusa titolarità di queste azioni;
- la definizione congiunta di un programma unitario delle iniziative di promozione turistica che confluirà nel programma promozionale di Toscana Promozione;
- la coesistenza, all'interno del suddetto programma promozionale, di azioni di livello regionale e di livello locale o sovra provinciale;
- la disponibilità ad un reciproco cofinanziamento delle iniziative ritenute di interesse ai vari livelli (regionale e provinciale);
- la forte interrelazione tra Camere di Commercio e province in tutte le attività legate al comparto del turismo;

RITENUTO

- necessario garantire una adeguata valorizzazione delle peculiarità del territorio provinciale nell'ambito del sistema di promozione turistica regionale individuando specifiche azioni di promozione da ricondursi nell'ambito del quadro regionale di programmazione suddetto;
- opportuno, a tal fine, attivare forme di sinergia tra i due Enti onde garantire uno stretto coordinamento delle attività e conseguire economie nello svolgimento delle stesse;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Validità delle premesse

Tutto quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Finalità

Finalità del presente accordo è quello di realizzare e sviluppare un sistema di promozione locale del sistema turistico, da ricondursi nell'ambito del quadro regionale di programmazione, definito con la Regione Toscana e con Toscana Promozione all'interno della Cabina di Regia regionale sul turismo.

Gli Enti potranno altresì collaborare, nell'ambito delle reciproche competenze, all'ottimizzazione e allo sviluppo delle reti di accoglienza ed informazione turistica nonché per le attività connesse all'organizzazione dell'offerta turistica.

Art. 3 – Impegni

La Provincia e la Camera di Commercio si impegnano, al fine di realizzare quanto previsto dall'art. 2, a definire e/o realizzare iniziative comuni o comunque coordinate ricercando, in quanto possibile, la collaborazione delle Amministrazioni comunali, delle Associazioni di categoria, dei Consorzi Turistici e degli altri soggetti pubblici e privati interessati. Qualora lo si ritenga opportuno potranno essere stipulati con tali soggetti specifici accordi integrativi del presente protocollo.

Per le finalità di cui al comma 1 la Provincia e la Camera di Commercio mettono a disposizione le proprie strutture operative.

Per l'attuazione delle attività oggetto del presente protocollo la Camera di Commercio potrà altresì avvalersi della propria partecipata Pistoia Promuove Srl;

Le parti potranno individuare concordemente eventuali esperti in materia turistica di cui avvalersi per la definizione di progetti speciali di promozione turistica.

L'attuazione del programma avverrà a cura dei rispettivi dirigenti competenti degli Enti, fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

Art. 4 – Copertura finanziaria

La Provincia e la Camera di Commercio si impegnano a identificare le risorse propedeutiche necessarie all'attuazione delle iniziative di promozione e a individuarne la loro copertura finanziaria in rapporto alle disponibilità di bilancio dei singoli Enti per la parte che non trova copertura nel cofinanziamento regionale e/o di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 5 – Recepimento automatico

Si intendono immediatamente recepiti, se non in contrasto con il presente protocollo, eventuali accordi sottoscritti a livello regionale in materia di cui siano parte l'Unione Regionale delle Province Toscane (UPI) e Unioncamere Toscana (UTC).


Art. 6 – Durata

Il presente protocollo d'intesa si intende immediatamente efficace successivamente alla stipula ed ha durata triennale tacitamente rinnovabile.

Le parti si impegnano a rivederlo e ad aggiornarlo con cadenza almeno triennale a far data dalla stipula, ovvero ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità anche a seguito di mutamenti di carattere normativo.

Ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo tramite comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno sei mesi.

Pistoia, 5 agosto 2011

Provincia di Pistoia
(Federica Fratoni)


Camera di Commercio di Pistoia
(Stefano Morandi)
